

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 1948 DEL 17/11/2023

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 26 del 26/02/2021

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott. EDDI FREZZA

OGGETTO: SIG.RA MICHELA SLAVIERO - DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA
DURATA DEL RAPPORTO DI LAVORO

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi
informatici dell'Azienda.*

Proponente: UOC GESTIONE RISORSE UMANE
Anno Proposta: 2023 Numero Proposta: 1815/23

Il Dirigente, Direttore della U.O.C. Gestione Risorse Umane, nonché Responsabile del Procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale, regolamentare: f.to Sara Baldassin

Il Direttore dell'Unità operativa complessa "Gestione risorse umane" relaziona quanto segue.

Premesso che:

- con nota prot. n. 64722 del 28/07/2023 e con successiva nota prot. n. 69933 del 17/08/2023 la sig.ra Michela SLAVIERO, dipendente a tempo indeterminato in qualità di Infermiere (Area dei professionisti della salute e dei funzionari) in servizio presso l'Unità operativa complessa "Medicina generale" del Presidio ospedaliero di Asiago, ha comunicato le dimissioni volontarie dall'impiego a decorrere dal 30/09/2023 (primo giorno non lavorato);
- risulta che la dipendente è stata assunta presso questa Azienda a decorrere dal 16/12/2011 e che alla data di presentazione delle dimissioni ha pertanto maturato una complessiva anzianità di servizio a tempo indeterminato superiore a dieci anni;
- l'articolo 85 del C.C.N.L. 02/11/2022 del comparto sanità, prevede per i dipendenti con anzianità di servizio superiore a dieci anni un termine di preavviso di dimissioni di almeno due mesi; il termine di preavviso decorre inderogabilmente dal primo o dal sedicesimo giorno di ciascun mese;
- la dipendente ha reso il periodo di preavviso lavorato dovuto;
- nell'istruire la pratica di dimissioni l'Unità operativa complessa "Gestione risorse umane" considerato che ai sensi dell'articolo 5, comma 8, del decreto-legge n. 95/2012 (convertito con la legge n. 135/2012), le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale delle amministrazioni pubbliche che non sono fruiti secondo le previsioni contrattuali, non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi all'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, ha verificato che la data del 30/09/2023 indicata dalla dipendente quale cessazione dal rapporto di lavoro tiene conto solo del termine di preavviso lavorato ma non della programmazione di tutti i congedi spettanti.

Visti e richiamati:

- il comma 1 dell'art. 85 del C.C.N.L. 02/11/2022 del comparto sanità, riconfermato dal comma 1 dell'art. del medesimo comparto, che stabilisce i termini di preavviso;
- la dichiarazione congiunta n. 1 allegata al C.C.N.L. del comparto sanità stipulato il 21.5.2018 ribadisce l'esonero di responsabilità dell'Azienda in merito al pagamento delle ferie non fruiti dal dipendente all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei casi in cui l'impossibilità di programmare la fruizione delle ferie dipenda dalla scelta del dipendente di cessare il proprio rapporto di lavoro in termini di tempo incompatibili con l'ordinaria programmazione della fruizione dei congedi contrattualmente previsti;
- l'art.5, comma 8, del Decreto Legge n. 95/2012 (convertito in legge n. 135/2012, c.d. "Spending Review") il quale prevede che le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale delle amministrazioni pubbliche non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi;
- la sentenza n. 95/2016 la Corte Costituzionale ribadisce espressamente la legittimità del divieto posto dall'art. 5, comma 8 del D.L. n.95/2012 e s.m.i. "di corrispondere trattamenti sostitutivi a fattispecie in cui la cessazione del rapporto di lavoro è riconducibile a una scelta o a un comportamento del lavoratore (dimissioni, risoluzione)";
- la dichiarazione congiunta n. 1 allegata al C.C.N.L. del comparto sanità stipulato il 21.5.2018, la quale precisa che "le parti si danno reciprocamente atto che, in base alle circolari applicative emanate in relazione all'art. 5, comma 8, del D.L. 95 convertito nella legge 135 del 2012 (MEF-Dip. Ragioneria Generale Stato prot. 77389 del 14/09/2012 e prot. 94806 del 9/11/2012- Dip. Funzione Pubblica prot. 32937 del 6/08/2012 e prot. 40033 dell'8/10/2012), all'atto della

cessazione del servizio le ferie non fruita sono monetizzabili solo nei casi in cui l'impossibilità di fruire delle ferie non è imputabile o riconducibile al dipendente".

Per quanto sopra, il Direttore dell'Unità operativa complessa Gestione Risorse Umane propone, pertanto, di prendere atto delle dimissioni della dipendente sig.ra Michela SLAVIERO a decorrere dal 30/09/2023 (ultimo giorno del rapporto di lavoro 29/09/2023), rassegnate nel rispetto del preavviso di cui al comma 1 del C.C.N.L. più sopra citato.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Dato atto che il Responsabile dell'Unità operativa competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio Sanitari, per quanto di rispettiva competenza.

DELIBERA

1. di prendere atto delle dimissioni volontarie dall'impiego prodotte dalla sig.ra Michela SLAVIERO, Infermiere (Area dei professionisti della salute e dei funzionari) a tempo indeterminato, a decorrere dal 30/09/2023, rassegnate nel rispetto del preavviso di cui al comma 1 dell'art. 85 del C.C.N.L. 02/11/2022 del comparto sanità;
2. di precisare, per le ragioni esposte nelle premesse, che trova applicazione l'art. 5, comma 8, del decreto-legge n. 95/2012 (convertito in legge n. 135/2012) il quale prevede che le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale delle amministrazioni pubbliche non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi;
3. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22.07.2022.